

Publicato il 20/11/2024

**N. /2024 REG.PROV.CAU.N.
/2024 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale del 2024, proposto da

, rappresentati e difesi dall'avvocato Aldo Esposito, con domicilio digitale come da PECda Registri di Giustizia

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12

nei confronti

, non costituito in giudizio

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. /2024, resa tra le parti

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 il Cons. Marco Valentini e udita per la parte appellata l'Avvocato dello Stato Valentina Fico;

Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale

Rilevato che è appellata l'ordinanza in epigrafe indicata che ha respinto l'istanza cautelare con la quale è stata chiesta la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, contestando la valutazione con diverso punteggio del servizio militare prestato dai ricorrenti non in costanza di rapporto d'impiego;

Ritenuto che, all'esito della sommaria deliberazione propria della presente fase, l'istanza cautelare deve essere accolta, per le ragioni esposte in analoghi precedenti della Sezione (*ex multis*, Consiglio di Stato, VII, n.3416/2024 e giurisprudenza ivi citata) che espressamente si richiamano;

Considerato che i motivi dedotti appaiono assistiti da apprezzabili elementi di *fumus*, con riguardo alla prospettata illegittimità del diverso punteggio assegnato a seconda che il servizio militare sia prestato o meno in costanza di nomina, e meritano quindi adeguato approfondimento nella sede propria di merito;

Ritenuto sussistente il dedotto *periculum in mora*, atteso che la mancata piena valutazione del servizio militare prestato dagli appellanti con punteggio equiparato al servizio effettivo comporta un posizionamento deteriore nella graduatoria;

Ritenuto altresì che sussistano peculiari motivi per la compensazione delle spese tra le parti della presente fase cautelare

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: /2024) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm..

Provvede sulle spese della presente fase cautelare compensandole tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Marco Valentini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Marco Valentini

IL PRESIDENTE
Claudio Contessa

IL SEGRETARIO